



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE V CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa  
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 13145 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli  
Affari civili contenziosi vertente

tra

I.N.P.S. con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]  
Cernigliaro, elettivamente domiciliati a Palermo via [REDACTED]  
appellante

Contro

[REDACTED] col patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
elettivamente domiciliato a Palermo [REDACTED]  
Convenuto

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** le parti concludevano come da  
note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 07.04.2022,  
della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83  
comma 7 lett.h) DL18/20.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall'INPS avverso  
la sentenza n.1413/20 emessa dal GdP di Palermo il 19.08.2020,  
limitatamente alla parte in cui l'INPS è stata condannata al risarcimento  
del danno ai sensi dell'art. 96 III comma cpc, in favore di [REDACTED]

A sostegno dell'impugnazione l'INPS ha negato di avere agito in mala



fede o con negligenza, precisando che non si era costituita in primo grado proprio per non opporsi alla pretesa sostanziale fatta valere da

Costituitosi il predetto convenuto si è opposto alla riforma della pronuncia di primo grado, per le ragioni esposte con la comparsa di costituzione e ha pertanto invocato la conferma del capo della sentenza impugnato.

Rigettata l'istanza di sospensione la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare indicata in epigrafe.

Ritiene il decidente che l'appello sia infondato e vada respinto per le seguenti ragioni.

È principio consolidato nella giurisprudenza che «la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere o di resistere ad una lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la



manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cassazione Sezioni Unite n. 22405 del 13/09/2018).

Si tenga ulteriormente presente che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass., 29 settembre 2016, n. 19285), l'ipotesi prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c. ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo, nonché a preservare la funzionalità del sistema giustizia. In tale ottica, tale meccanismo è sottratto, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., alla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte.

In questa prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ha natura sanzionatoria (volta a scoraggiare condotte di abuso del processo) ed officiosa, non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte.

Inoltre, a norma dell'art. 4, comma 1°, D.L. 17 settembre 2014, n. 132, come convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, anche il mancato riscontro all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita può essere valutato dal giudice ai fini dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale in generale assunto dalla parte convenuta, anche se rimasta contumace, come nella specie (v. caso analogo Tribunale di Torino sez. III del 18.01.2017).

Ora, nel caso di specie, a seguito della pronuncia della Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 582/2018, era venuto meno definitivamente





l'obbligo dell'INPS, terzo pignorato, di erogare periodicamente in favore di [REDACTED] (presunto creditore di [REDACTED]) le somme ritenute dovute da [REDACTED] in favore di quest'ultima con ordinanza di assegnazione del 17-24.08.2015 emessa in seno alla procedura esecutiva n.3225/15 r.g.e..

Con ordinanza del Tribunale di Palermo del 22.06.2018, infatti, la suddetta procedura esecutiva è stata dichiarata improcedibile.

Senonchè l'INPS, ancorchè informata di tali provvedimenti (v. pec. del 07.03.2018, del 22.06.2018 e del 23.11.2018), ha continuato a trattenere periodicamente la somma di euro 327,87 dalla pensione spettante a [REDACTED] il quale è stato costretto quindi, prima ad invitare l'INPS in data 2.05.2019 alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute; e poi, rimasto inevaso anche tale invito, a promuovere il giudizio dinanzi al GdP di Palermo per ottenere il pagamento della somma ad esso spettante ed illegittimamente trattenuta.

Ebbene, la condotta processuale dell'INPS, che ancorchè invitato alla procedura di negoziazione assistita ed evocato correttamente in giudizio, è rimasto inerte, deve ritenersi caratterizzata da colpa grave, avendo costretto [REDACTED] ad agire in giudizio, anziché restituire spontaneamente quanto dovuto o aderire all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita.

L'atteggiamento dell'Istituto appellante, quindi, correttamente è stato definito dal Giudice di primo grado come espressione di abuso del processo, di talchè appare corretta l'irrogazione della sanzione processuale di cui all'art. 96, comma 3°, c.p.c.

Ed invero, qualora l'INPS avesse risposto alle richieste inoltrate [REDACTED] ivi compreso l'invito alla negoziazione assistita, certamente



quest'ultimo avrebbe desistito dall'instaurare il giudizio, evitando così di sopportare l'onere di sostenere ulteriori spese per la tutela dei suoi diritti.

Nè può valere a giustificare la condotta omissiva dell'INPS la circostanza che il detto Ente avrebbe dovuto fronteggiare in quel periodo un numero elevato di comunicazioni a mezzo posta elettronica, che lo avrebbe così indotto a non evadere la richiesta [REDACTED] atteso che il ritardo con il quale il detto Ente avrebbe avuto contezza della richiesta da parte [REDACTED] (peraltro nemmeno dimostrato), in quanto imputabile alle carenze organizzative e alla lentezza burocratica dello stesso Istituto, non può certamente ricadere sul cittadino che vanta un diritto alla restituzione di somme illegittimamente trattenute.

La totale inerzia dell'INPS protrattasi per oltre due anni (dal luglio 2018 a luglio 2020), nonostante le numerose richieste [REDACTED] giustifica poi la condanna anche con riferimento al quantum.

L'appello va pertanto in toto respinto.

Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 2.082,50, di cui euro 382,50 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. [REDACTED] (dichiaratosi antistatario).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

Rigetta l'appello proposto dall'INPS con atto del 16.10.2020, avverso la sentenza n.1413/20 emessa dal GdP di Palermo il 19.08.2020, che per l'effetto conferma.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.082,50, di



cui euro 382,50 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Così deciso a Palermo, in data 25/07/2022.

Il Giudice

*Emanuela Piazza*

